



Comune di Rimini

Sportello per l'Edilizia Residenziale e Produttiva
Ufficio del Dirigente

Via Rosaspina n.21- 47923 Rimini
Tel. 0541 704885
URL: <http://www.comune.rimini.it>
c.f.-p.iva 00304260409

Protocollo e data a piè pagina

- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it
- All' Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it
- All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it
- Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it
- e, p. c.** Al Personale SUE
All' Assessore alla Mobilità, Programmazione e
Gestione del Territorio, Demanio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Oggetto: Realizzazione di piscine.

Con riferimento ai manufatti in oggetto, anche per la spiccata connotazione turistica del nostro territorio, pare opportuno fornire opportune precisazioni in merito alle condizioni necessarie per la loro realizzazione.

Va rammentato che gli art. 77 e seguenti del RUE hanno prodotto alcune osservazioni, secondo le quali la disciplina introdotta (che consente di realizzare piscine fino a 50 mq in territorio agricolo), ne escluderebbe la costruzione al di fuori dello stesso, a causa del mancato richiamo del medesimo disposto negli altri ambiti.

In proposito si osserva che la prescrizione riguardante le zone agricole, deve essere intesa di natura limitativa, non escludendo pertanto la facoltà di realizzare lo stesso intervento in altri azzonamenti poiché, in ossequio ai principi giurisprudenziali, nel restante territorio la normativa locale non esprime alcun esplicito divieto.



Comune di Rimini

Sportello per l'Edilizia Residenziale e Produttiva
Ufficio del Dirigente

Via Rosaspina n.21- 47923 Rimini
Tel. 0541 704885
URL: <http://www.comune.rimini.it>
c.f.-p.iva 00304260409

Ne consegue che tali manufatti, se e in quanto pertinenziali, debbano essere considerati portatori di autonoma disciplina legislativa e pertanto indipendenti dalle modalità di intervento ammesse sull'edificio del quale devono necessariamente costituire pertinenza.

Per quanto sopra, si dispone che sul restante territorio, in analogia con quanto ammesso negli ambiti agricoli, l'implicita facoltà in capo al privato di realizzare piscine sia disciplinata nel rispetto delle seguenti prescrizioni (da valersi anche per gli ambiti agricoli):

- connotazione di opera pertinenziale in rapporto alla particella catastale e all'edificio presente, nelle modalità espresse dall'art. 11 del RUE, indipendentemente dagli interventi consentiti sul fabbricato principale;
- superficie massima pari a 50 mq;
- totale interramento del manufatto; in caso di terreni inclinati, per la porzione emergente rispetto delle distanze di cui al Capo 6 del RUE come NC;
- rispetto di specifiche norme regolamentari con particolare riferimento alla normativa igienico-sanitaria;
- rispetto di ogni vincolo sovraordinato.

Con esclusione delle piscine poste fuori terra, costituenti opere di arredo senza elementi fissi di ancoraggio di superficie massima pari a mq. 20, resta inteso che, fatte salve le possibilità concesse dagli artt. 96 e 97 del RUE (gioco/sport in area pubblica e strutture temporanee/stagionali), la realizzazione dei manufatti in oggetto che non possiedano la connotazione pertinenziale potrà avvenire solo dove consentite le destinazioni b3.1 e b3.2 ai sensi dell'art. 27 del RUE, qualora ammesso l'intervento NC.

Si provvederà a dare pubblicità alla presente attraverso gli opportuni siti web.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(Documento firmato digitalmente)